



IL COMMERCIO DI CHIETI E PROVINCIA

NOTIZIARIO DELLA UNIONE PROVINCIALE COMMERCianti - CONFCOMMERCIO DI CHIETI

Quindicinale - Dir. Sede Amm.: **UNIONE COMMERCianti** - Via Santarelli, 219 - 221 - tel. e fax 0871.64599 - 66923 - Chieti - www.confcommerciochieti.it - info@confcommerciochieti.it - sped. in a. p. - art. 2 comma 20/C legge 662/96 - Filiale di Chieti - Aut. Trib. di Chieti 24-2-1971 - Dir. Resp. dr. V. D'Alessandro.
Delegazioni, Uffici e Recapiti: **LANCIANO** Via Aterno, 39 - tel. 0872.714798 - 713146 - **ORTONA** P.zza Risorgimento, 1 - tel. 085.9067228 - 9063748 - **SAN SALVO** Via Verdi, 8 - tel. 0873.342788 - **VASTO** Via delle Gardanie, 18/G - tel. 0873.366289 - fax 0873.368026 - **CASALBORDINO** Via Levante, 19 - tel. 0873.900371 - **CASTIGLIONE M. M.** Via Roma, 10 - tel. 0873.978826 - **SCERNI** Via Aldo Moro, 34 - tel. 0873.919390 - Ciclostilato in proprio.
In caso di mancato recapito restituire al mittente - Tassa a carico

Anno XXXV n. 06 – Chieti 29.3.2006

- 1 -

S O M M A R I O:

- 1. CONTRIBUTI INPS – *scad. 16 maggio 2006***
- 2. FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – L. 488/92 – *requisiti e condizioni***
- 3. SICUREZZA ALIMENTARE – *nuovi provvedimenti comunitari***
- 4. OLIO D'OLIVA – *divieto di proporre al consumo contenitori non etichettati***
- 5. CANI GUIDA – *sanzioni a chi ne impedisce l'ingresso***
- 6. COMMERCIO APPARECCHI RADIO TV – *diritti d'autore – chiarimenti***
- 7. FONDAZIONE ENASARCO – *il nuovo regolamento***
- 8. AGENTI IMMOBILIARI – *listino turistico 2006***
- 9. LOCAZIONI IMMOBILIARI – *adeguamento canoni***

* * *

1 - CONTRIBUTI INPS – scad. 16 maggio 2006

Entro martedì 16 maggio 2006 deve essere versata la prima rata dei contributi sul minimale dovuti dai commercianti per l'anno 2006.

Come per il passato, i valori sono stati aggiornati tenendo conto dell'aumento annuale dello 0,20% previsto dalla finanziaria 1998.

Le aliquote sono comprensive anche dello 0,09% destinato al finanziamento degli indennizzi per le aziende commerciali in crisi .

I contributi vanno corrisposti tramite i modelli di pagamento unificati fisco/previdenza (*mod. F24*), a prescindere dal fatto che si sia o meno titolari di partita IVA.

TERMINI DI PAGAMENTO

I contributi vanno corrisposti mediante il mod. F24, alle seguenti scadenze:

- **16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2006 e 16 febbraio 2007** per i contributi fissi sul minimale di reddito;
- *entro i termini stabiliti per il pagamento dell'IRPEF per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (acconti 2006 e saldo 2005).*

CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITO

– **Reddito minimo annuo imponibile:** euro 13.345, 00

Su tale valore minimo, da riferire a ciascuno dei soggetti operanti nell'impresa (*titolari e collaboratori*), devono essere applicate le seguenti aliquote contributive:

- *17,79 per cento per titolari e collaboratori*
- *14,79 per cento per collaboratori di età non superiore a 21 anni*

– **Contributo annuo minimo:**

- *euro 2.374,08 per titolari e collaboratori*
- *euro 1.973,73 per collaboratori di età non superiore a 21 anni*

– **Contributo mensile minimo:**

- *euro 197,84 per titolari e collaboratori*
- *euro 164,48 per collaboratori di età inferiore a 21 anni*

Tale valore mensile va utilizzato nel caso di cessazione o inizio dell'attività nel corso dell'anno.

CONTRIBUTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Il contributo in acconto, dovuto per l'anno 2006 sul reddito eccedente il minimale, deve essere calcolato in *via provvisoria* tenendo conto della totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2005 e dichiarati nel modello unico da presentare nel 2006.

Per l'anno 2006, tale contributo deve essere calcolato con le seguenti aliquote:

- 1) 17,79 % del reddito compreso fra euro 13.345,00 e euro 39.297,00 (tetto pensionistico);
- 2) 18,79 % del reddito compreso fra euro 39.297,00 ed il massimale di euro 65.495,00;

Per i collaboratori di età non superiore a 21 anni, le predette aliquote sono ridotte rispettivamente al 14,79 % ed al 15,79 %.

Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale di euro 65.495,00 deve essere rapportato a mese.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono, con decorrenza gennaio 1996 o successiva, i massimali annui sono pari a euro :

- 68.172,00 per il 1996
- 70.831,00 per il 1997
- 72.035,00 per il 1998
- 73.332,00 per il 1999
- 74.506,00 per il 2000
- 76.443,00 per il 2001
- 78.507,00 per il 2002
- 80.391,00 per il 2003
- 82.401,00 per il 2004
- 84.049,00 per il 2005
- 85.478,00 per il 2006

Tali massimali non sono frazionabili a mese.

Per i soci di s.r.l., che svolgono attività lavorativa in azienda e che siano, quindi, iscritti alla Gestione dei commercianti, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa, dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserve o dalla effettiva distribuzione degli stessi.

Resta salvo anche in questo caso il rispetto del minimale e del massimale contributivo.

SALDO CONTRIBUTI ANNO 2006

Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli in acconto versati per l'anno 2006 risulti inferiore a quanto dovuto rispetto alla "totalità dei redditi d'impresa" realizzati nello stesso anno, dovrà essere effettuato un "versamento a saldo", entro il termine fissato per la denuncia dei redditi dell'anno 2007.

Qualora i redditi denunciati per l'anno 2006 (mod. unico 2007) dovessero risultare inferiori a quelli dell'anno 2005, presi provvisoriamente a riferimento per i versamenti in acconto, le maggiori somme anticipate potranno essere recuperate detraendole dalla contribuzione sul reddito eccedente il minimale.

IMPUTAZIONE REDDITO AI COLLABORATORI

La determinazione del reddito imponibile ai fini del calcolo contributivo per i familiari collaboratori dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- nel caso di **impresa familiare formalmente costituita** ai fini fiscali, il contributo va calcolato sulla quota di reddito denunciato ai fini fiscali dal titolare e da ciascun collaboratore;
- nel caso di aziende **non costituite in impresa familiare**, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, nei limiti del 49 per cento del

reddito complessivo d'impresa. In questo caso il contributo pensionistico per ciascun collaboratore verrà calcolato sulla quota di reddito allo stesso attribuita.

CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITA'

A decorrere dal 1° luglio 2000 il contributo mensile di maternità è fissato in euro 0,62.

Ricordiamo che per ciascun soggetto iscritto alla Gestione Commercianti, il contributo di maternità è già ricompreso negli importi, relativi al minimale, prestampati sul modello F24.

AFFITTACAMERE

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere, iscritti alla Gestione pensionistica dei commercianti, non sono tenuti al rispetto del minimale e, pertanto, devono versare i contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiori dell'importo contributivo mensile di euro 0,62 dovuto per le prestazioni di maternità.

COMMERCianti PENSIONATI CON PIU' DI 65 ANNI DI ETA

Anche per il 2006 trova applicazione la disposizione in base alla quale i lavoratori autonomi, **con più di 65 anni di età e già pensionati presso le gestioni INPS**, *possono, a richiesta, versare una contribuzione pensionistica ridotta del 50%, con conseguente riduzione del corrispondente supplemento di pensione.*

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i nostri uffici e quelli del Patronato Enasco.

* * * * *

2. FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – L. 488 /92 – *requisiti e condizioni*

Facciamo riferimento al nostro precedente not. n. 04/2006 per informare che è stato pubblicato sulla G.U. n.66 del 21 marzo il D.M. 1 febb. 2006 applicativo della L. 488/92.

Entro il 19 aprile 2006 la Regione Abruzzo dovrà ora formulare per le relative proposte.

Le domande potranno essere presentate con modalità a bando; *i termini saranno stabiliti con apposito decreto.*

Sul nostro sito www.confcommerciochieti.it sono disponibili le tre schede che riassumono i contenuti del decreto per i settori *commercio e pubblici esercizi, turismo e servizi.*

Maggiori informazioni presso gli Uffici di Chieti (ref. dott. ssa S. Iezzi tel. 0871/64599).

3. SICUREZZA ALIMENTARE - nuovi provvedimenti comunitari

Alcuni commercianti associati ci hanno chiesto delucidazioni sulle norme che regolano la **rintracciabilità degli alimenti**, cioè la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento in tutte le fasi della *produzione, trasformazione e della distribuzione*.

La materia è regolata da una complessa normativa europea; di seguito evidenziamo le disposizioni più significative per il nostro settore.

- IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Principi generali:

- *la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe sull'operatore del settore alimentare;*
- *è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria;*
- *è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, in particolare per quelli congelati;*
- *l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all'applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare;*
- *i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene, a tutti i livelli della catena alimentare, e nell'applicazione dei principi del sistema HACCP;*
- *è necessario determinare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo delle temperature sulla base di una valutazione scientifica dei rischi;*
- *è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti.*

Campo di applicazione

La normativa si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni, fermi restando requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti.

Non si applica:

- *alla produzione primaria per uso domestico privato;*
- *alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;*
- *alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.*

Obblighi generali

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i requisiti di igiene fissati nel regolamento.

Requisiti in materia d'igiene

Gli operatori del settore alimentare, nelle fasi di produzione, trasformazione e/o distribuzione di alimenti, devono rispettare i requisiti generali in materia d'igiene elencati nell'allegato II del regolamento 852/2004.

Se necessario, gli operatori del settore alimentare devono rispettare specifiche misure igieniche, quali ad esempio il rispetto di criteri microbiologici, il rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli alimenti ed il mantenimento della catena del freddo, nonché campionature ed analisi. Su quest'ultimo tema, il regolamento afferma che, se non sono specificati i metodi di campionatura o di analisi, gli operatori possono utilizzare metodi appropriati contenuti in altre normative comunitarie o nazionali.

Autocontrollo

Viene confermato l'obbligo degli operatori del settore alimentare di predisporre, attuare e mantenere una procedura di autocontrollo basata sul *sistema HACCP*.

Gli operatori del settore alimentare devono inoltre:

- *dimostrare di avere implementato la procedura di autocontrollo, secondo le modalità richieste dall'autorità competente, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'impresa alimentare;*
- *garantire che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure siano costantemente aggiornati;*
- *conservare ogni altro documento e registrazione per un periodo adeguato.*

I manuali di corretta prassi igienica, elaborati ai sensi della precedente direttiva 93/43/CEE, continuano comunque ad applicarsi anche dopo l'entrata in vigore del regolamento, purché compatibili con i suoi obiettivi.

Registrazioni – Il regolamento 852/2004 prevede che gli operatori notifichino alle autorità competenti ogni stabilimento nel quale si esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, ai fini della sua registrazione. Tale disposizione non dovrebbe comportare nuovi obblighi per le nostre imprese, dal momento che il settore alimentare è già sottoposto a procedure autorizzatorie. Il Ministero della Salute potrebbe però cogliere l'occasione per organizzare una nuova operazione di iscrizione generalizzata, dal momento che molte Aziende sanitarie locali non hanno debitamente registrato tutte le autorizzazioni da loro stesse concesse.

Deroghe – Gli Stati membri possono concedere deroghe ad alcune disposizioni del Regolamento 852/2004, che, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi ivi fissati, consentano di mantenere metodi tradizionali o tengano conto di esigenze di imprese situate in regioni soggette a particolari vincoli.

- RINTRACCIABILITA' DEGLI ALIMENTI

Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2005 le aziende del settore alimentare devono assicurare la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Le disposizioni concernenti l'obbligo della rintracciabilità costituiscono, a tutti gli effetti, un'integrazione delle procedure aziendali di gestione del rischio. Inoltre, garantiscono alle autorità di controllo una solida base di informazioni per il rintraccio dei prodotti e l'individuazione delle responsabilità.

Linee Guida sulla rintracciabilità – Sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 28.7.2005, e ribadiscono la necessità che gli operatori siano in grado di risalire all’anello precedente ed all’anello successivo nella filiera alimentare. Per gli operatori che cedono o somministrano gli alimenti a consumatori finali è obbligatoria la rintracciabilità a monte, ma non a valle.

Sistemi di rintracciabilità - Ai fini di una migliore gestione della rintracciabilità, il provvedimento ritiene opportuno che le imprese che elaborano le proprie produzioni aggregando, confezionando, ecc, materie prime, ingredienti e additivi di varia origine, adottino sistemi che consentano di mantenere definita la provenienza (e la destinazione) di ciascuna di esse, o dei rispettivi lotti. Ciò al fine evitare che l’impossibilità di risalire all’ingrediente, materia prima, o prodotto che ha determinato il rischio sanitario renda necessario allargare l’azione di ritiro, con conseguente maggiore danno.

La determinazione degli elementi identificativi che consentono di risalire agli alimenti che condividono lo stesso rischio sanitario spetta comunque agli operatori, sulla base di scelte aziendali.

Documentazione – Le imprese del settore alimentare devono adottare sistemi e procedure finalizzate alla rintracciabilità degli alimenti. La scelta degli strumenti e delle modalità per giungere a tale obiettivo è lasciata al singolo operatore.

Gli operatori devono:

- *predisporre le procedure per l’individuazione di tutti i fornitori delle materie prime e di tutti i destinatari dei prodotti finiti; tale secondo adempimento non riguarda coloro che vendono o somministrano a consumatori finali (come le aziende ricettive e della ristorazione);*
- *predisporre dei sistemi che consentano, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato di prodotti che non rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento 178/2002.*

A prescindere dai mezzi utilizzati, gli operatori devono fornire le seguenti informazioni per dimostrare da chi hanno ricevuto un alimento:

1. *nominativo del fornitore (ad esempio sede sociale, stabilimento di provenienza dell’alimento);*
2. *natura dei beni ricevuti (ad esempio denominazione, presentazione, ecc.);*
3. *indicazioni ai fini dell’individuazione del prodotto (ad esempio partita, lotto, consegna, ecc.)*
4. *altre informazioni previste da norme specifiche.*

Le informazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità di vigilanza.

Conservazione della documentazione - Le informazioni vanno conservate per un congruo periodo di tempo. Le linee guida considerano indicativamente come congruo il periodo sotto indicato, ferma restando l’applicazione di specifiche norme di natura sanitaria, fiscale, ecc.:

- *3 mesi per i prodotti freschi (es. prodotti di panetteria o pasticceria, ed ortofrutticoli);*
- *i 6 mesi successivi alla data di conservazione del prodotto deperibile, per i prodotti "da consumarsi entro il";*
- *i 12 mesi successivi alla data di conservazione consigliata, per i prodotti "da consumarsi preferibilmente entro ";*
- *i 2 anni successivi, per i prodotti per i quali non è prevista dalle norme vigenti l’indicazione del termine minimo di conservazione, né altra data.*

Al fine di permettere una verifica di valore oggettivo, vanno conservate sia le informazioni, come anche le fonti dalle quali le stesse derivano.

Ritiro e richiamo di un prodotto – La procedura di ritiro e richiamo di un prodotto potenzialmente rischioso interessa più specificamente le aziende alimentari che distribuiscono il prodotto sul mercato, e non le aziende che somministrano il prodotto. E' previsto però che anche i dettaglianti o i laboratori di trasformazione/preparazione che incidono sulla sicurezza dei prodotti alimentari (ad esempio affettando, porzionando, controllando le temperature), nel caso sia a loro ascrivibile il mancato rispetto dei principi di sicurezza alimentare, debbano attivare le procedure di richiamo del prodotto da esse preparato, trasformato, eccetera, presso i consumatori cui hanno fornito il prodotto.

La portata dell'informazione potrà essere graduata in funzione della rete di distribuzione, ricorrendo anche a comunicati stampa, informative nei circuiti di commercializzazione, eccetera. Gli operatori dovranno inoltre informare immediatamente l'A.U.S.L. territorialmente competente delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto attivate, e delle motivazioni che hanno determinato tale evenienza. Devono inoltre informare l'anello a monte, nel caso in cui abbiano motivo di ritenere che la non conformità scaturisca da un prodotto a loro fornito.

* * *

4 - OLIO DI OLIVA –

DIVIETO DI PROPORRE AL CONSUMO CONTENITORI NON ETICHETTATI

E' stato recentemente introdotto il **divieto di servire ai clienti olio di oliva in bottiglie non etichettate**.

L'olio sfuso potrà invece continuare ad essere utilizzato per gli usi di cucina e nella preparazione dei pasti.

I contravventori rischiano una sanzione fino a 3000 euro.

* * *

5. CANI GUIDA – sanzioni a chi ne impedisce l'ingresso

Una recente norma ha introdotto la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro a carico dei titolari di esercizi aperti al pubblico che impediscano l'accesso ai locali ai cani guida di persone prive di vista.

La nuova legge ha inoltre previsto la possibilità che i cani guida vengano condotti anche senza museruola.

* * *

6. COMMERCIO APPARECCHI RADIO TV – diritti d'autore - chiarimenti

Alcuni commercianti di *apparecchi, radio, tv, dischi e affini* ci hanno chiesto delucidazioni circa le condizioni di *esonero dal pagamento dei diritti d'autore*.

Ricordiamo che è previsto l'esonero dal pagamento di qualsiasi compenso quando sussistono le condizioni di cui alla convenzione sottoscritta tra l'ANCRA/Confcommercio e la SIAE: **“non sono soggette al pagamento di alcun diritto di esecuzione, in quanto configurabili come semplici dimostrazioni di funzionalità e qualità dei prodotti posti in vendita, le brevi utilizzazioni musicali effettuate per la prova degli apparecchi ai clienti (con esecuzione pertanto limitata) anche mediante l'utilizzo di mezzi di registrazione, nonché l'accensione continuativa degli apparecchi televisivi con solo video”**.

Per quanto riguarda invece le *esecuzioni musicali diffuse come sottofondo nell'esercizio commerciale* a mezzo di apparecchiature di riproduzione audio e/o video appositamente attrezzate (*la cd. musica d'ambiente*), ricordiamo che i nostri associati possono usufruire dello sconto del 25% lordo ritirando l'apposito modello presso i nostri uffici

7. FONDAZIONE ENASARCO – *il nuovo regolamento* –

Informiamo gli agenti e rappresentanti di commercio che sul nostro sito www.confcommerciochieti.it è disponibile il testo integrale della polizza cumulativa di assicurazione della Fondazione Enasarco.

Ricordiamo che è compreso in garanzia, tra l'altro, ogni evento che rientri nella definizione di infortunio occorso ad un agente o rappresentante nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale (in tal caso salvo specifiche eccezioni).

* * *

8. AGENTI IMMOBILIARI – *listino turistico 2006*

Anche quest'anno la FIMAA-Confcommercio sta lavorando per il listino sul *mercato turistico 2006*.

Sul nostro sito web www.fimaa.it (*con p.word*) è possibile scaricare il modulo per la raccolta dei dati che, compilato, deve essere inviato al

dott. Fabio Botti c/o Nomisma S.p.A. - Strada Maggiore, 44 - 40125 Bologna
Tel. 051-6483354 Fax 051-223441
E-mail bottif@nomisma.it

I dati saranno pubblicati sull'edizione 2006 dei quaderni FIMAA.

* * *

9. LOCAZIONE IMMOBILI – *adeguamento canoni*

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18.3.2006 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di febbraio **2006**, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78:

La variazione annuale *febbraio 2005 – febbraio 2006* è pari a più **2,1 (75%=1,57)**.

La variazione biennale *febbraio 2004 – febbraio 2006* è pari a più **3,78 (75%= 2,77)**.-

* * * * *

IL DIRETTORE
dott. V. D'Alessandro

IL PRESIDENTE
rag. N. Molino